AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO DI LIRE 50 MILIONI ALL'AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI (A.G.I.P.) PER LO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO PETROLIFERO DI PATOS IN ALBANIA

Art. 3

Per la reintegrazione al bilancio dello Stato delle assegnazioni di fondi disposta dal precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 8 maggio 1933-XI, n. 524.

Versione in vigore dal 6 novembre 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione al finanziamento di lire 50 milioni all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) per lo sfruttamento del giacimento petrolifero di Patos in Albania
Estremi	Legge 15 luglio 1941, n. 1135
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-al-finanziamento-di-lire-50-milioni-all-azienda/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it